



# COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE

(Provincia di Avellino)

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Nr. 9</b> del Reg.  data <b>29.04.2016</b>	<b>O G G E T T O</b>
	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE I.M.U. CONFERMA ALIQUOTE per l'anno 2016.

L' anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE**, alle ore 19,00 nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA CONVOCAZIONE** della **SESSIONE STRAORDINARIA** di oggi, partecipata ai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all' appello nominale presenti ed assenti i consiglieri comunali, come risulta nel seguente prospetto:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
UVA GENNARO	SI		MOCCIA SALVATORE	SI	
BOCCUZZI TEODORO	SI		MARTINO CARLO		SI
SIBILIA TEODORO	SI		FESTA LEONA	SI	
VILLACCI TEODORO	SI		MOLETTIERI PAOLA	SI	
COPPOLA CANZIO	SI		PRIZIO SALVATORE	SI	
CATINO MARIANGELA	SI				

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Presiede l'adunanza Il dott. **Gennaro UVA** nella sua qualità di **Sindaco** il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in **SEDUTA PUBBLICA**.

Assiste **IL SEGRETARIO COMUNALE** dott. **Stefano PIROZZI**.

Illustra l'argomento in oggetto il Sindaco-Presidente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco – Presidente;

Premesso che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 10 del 30/07/2014 esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto: - che con la legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 147/2013) a decorrere dall'anno 2014:

- non è più dovuta l'IMU sull'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta (art. 1, comma 707);
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708);

- che con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015) a decorrere dall'anno 2016:

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP;
- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

- **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Vista la propria deliberazione n. 24 del 30/07/2015, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state approvate da questo Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni d'imposta per l'esercizio 2015;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 15.04.2016 con cui si è stabilito di proporre al Consiglio Comunale con riferimento all'esercizio finanziario 2016, di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*;

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n.47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 contenente misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 che dispone:

- 1. *all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";*
- 2. *sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;*
- 3. *agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero);*

**Preso atto:**

- che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- che anche per l'esercizio 2016 il gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è di competenza dello Stato;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- di confermare per l'esercizio 2016 le aliquote IMU in vigore per l'anno 2015 come di seguito riportate:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 7,60 per mille;
  - aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4,00 per mille, precisando che si applica per le unità immobiliari accatastate A1, A8 e A9 ai sensi di legge;
- di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, pari ad € 200,00 applicata a:
  - abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

**di dare atto che:**

- sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, ai sensi del comma 708 della legge n. 147/2013;

- a decorrere dall'1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello stato e scritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. n.35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, con il quale, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;

con la seguente votazione espressa in forma palese (alzata di mano)

consiglieri presenti: 10 - consiglieri astenuti: \*\*\*\* - consiglieri votanti: 10 -

voti favorevoli: 10 - voti contrari: \*\*\*\*\*

Il Presidente proclama i risultati, per cui il Consiglio Comunale

### **DELIBERA**

di approvare la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi qui trascritta e per l'effetto:

- 1) di **confermare** le vigenti aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2016 come segue:
  - **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: **7,60 per mille**;
  - **aliquota ridotta** prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: **4,00 per mille**, precisando che si applica per le unità immobiliari accatastate A1, A8 e A9 ai sensi di legge;
- 2) di **confermare** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, pari ad € 200,00;
- 3) di **dare atto** che:
  - sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, ai sensi del comma 708 della legge 147/2013;
  - a decorrere dall'1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello stato e scritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 4) di **dare atto** del rispetto del vincolo relativo al tetto massimo IMU/TASI previsto dall'articolo art.1 comma 640 della Legge 147/2013;
- 5) di **trasmettere telematicamente** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

### **SUCCESSIVAMENTE**

#### **II CONSIGLIO COMUNALE**

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

con la seguente votazione espressa in forma palese (alzata di mano)

consiglieri presenti: 10 - consiglieri astenuti: \*\*\*\* - consiglieri votanti: 10 -

voti favorevoli: 10 - voti contrari: \*\*\*\*\*

### **DELIBERA**

- di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per quanto concerne la **REGOLARITÀ TECNICA** e la **REGOLARITÀ** e **CORRETTEZZA** dell'AZIONE AMMINISTRATIVA **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - (Gennaro UVA)

Per quanto concerne la **regolarità contabile** **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (Gennaro UVA)

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:**

**IL SINDACO**

dott. Gennaro UVA



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Stefano PIROZZI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, **ATTESTA** che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line (art. 32 comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno **11.05.2016** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al **26.05.2016**.

li, **11.05.2016**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(dott. Stefano PIROZZI)


### ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale **CERTIFICA** che la presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA:**

<input checked="" type="checkbox"/>	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000)
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000)
--------------------------	--

li, **11.05.2016**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Stefano PIROZZI